



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Art. 12 preleggi: un difetto di coordinamento di una disposizione va corretto in sede legislativa, non in sede interpretativa (IL ≥ IR)

Non si può violare il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi).

Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un'interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.

Nello stesso senso: [Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 25.1.2021, n. 749.](#)

Segnalazione editoriale: VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018.

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, sezione prima, sentenza del 23.04.2021, n. 133

...omissis...

1. I ricorrenti in congedo a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo) agiscono nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia (per l'accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987).

1.1. Rappresentano, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda (art. 6-bis, comma 2).

2. Con sentenza parziale n. 401 del 25.11.2020 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia, per carenza di legittimazione passiva e, con contestuale ordinanza n. 405 ha disposto la rinotifica alla resistente e unica legittimata passiva INPnnnnnn

3. Con memoria del 01.03.2020 si è costituito l'Ente previdenziale, rilevando che il beneficio preteso dai ricorrenti non è stato indicato nel prospetto dei dati economici trasmesso dall'amministrazione di provenienza. In ogni caso, non sussistono i presupposti né per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis, comma 1 (previsto per le sole cessazioni dal servizio nelle ipotesi di inabilità, decesso, vecchiaia) né di quello di cui al comma 2 ("Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.").

3.1. Con riguardo a quest'ultima disposizione, l'INPS sottolinea il legame esistente tra il campo applicativo dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 e quello del collocamento in quiescenza per anzianità. I requisiti per la pensione di anzianità, alle rispettive date di cessazione dal servizio di ciascuno dei ricorrenti (tutte nell'intervallo tra il 02.10.2013 e il 16.03.2017), non erano più di 55 anni di età e 35 anni di servizio, essendo stato progressivamente innalzato il requisito anagrafico in adeguamento alla maggiore aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, prima a 57 anni e 3 mesi di età (dal 2013) e poi 57 anni e 7 mesi di età (dal 2016). Ai ricorrenti, collocati in quiescenza a domanda solo in forza del raggiungimento di 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva ma privi del requisito anagrafico per la pensione di anzianità, non potrebbe quindi applicarsi nemmeno l'art. 6-bis, comma 2 del D.L. n. 387 del 1987.

4. Il Tribunale ritiene che le censure articolate dai ricorrenti siano fondate e meritevoli di accoglimento.

5. Non possono trovare seguito, in primo luogo, le preliminari difese dell'INPS circa il suo essersi attenuta ai dati forniti dall'amministrazione di servizio dei ricorrenti (il Ministero dell'Economia), con conseguente imprescindibilità di un contraddittorio con essa. La questione è già stata esaminata in questo stesso giudizio ed è oggetto della sentenza parziale n. 401 del 2020, con cui l'intestato Tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dalla stessa difesa erariale, ha accertato la carenza di legittimazione passiva del Ministero. Si è ritenuto, in particolare, che la compartecipazione dell'amministrazione di servizio del lavoratore nell'ambito del procedimento di liquidazione del TFS non incida sulla legittimazione passiva nelle controversie volte a contestarne l'ammontare, da individuarsi in funzione dell'ente erogatore del trattamento (così Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3365 e, da ultimo, Cons. St., sez. III 22 febbraio 2019, n. 1231).

6. Venendo al merito della questione, l'INPS sovrappone impropriamente due discipline aventi diverso oggetto, cioè quella dettata dall'art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987 in materia di determinazione del TFS per il personale delle forze di polizia (richiamata altresì dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, D.Lgs. n. 66 del 2010), che dispone l'applicazione di un beneficio pari a sei scatti stipendiali, e quella relativa al conseguimento del diritto a percepire la pensione di anzianità.

6.1. La corrispondenza un tempo esistente tra i relativi requisiti, anche ammesso che l'intenzione originaria del legislatore fosse quella di operare un parallelismo tra gli istituti, non può portare ad affermare che gli stessi permangano inscindibilmente connessi anche a fronte di sopravvenienze normative e che quindi la disciplina dell'art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987 citato recepisca automaticamente le modifiche apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile.

6.2. Si rileva, del resto, che il comma 2 non compie un "rinvio mobile" all'istituto della pensione di anzianità (come fa invece il comma 1 con riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio "per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto") ma esplicita il dato anagrafico ("55 anni di età") e quello contributivo ("35 anni di servizio") richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del TFS, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco. **L'interpretazione fornita dall'INPS violerebbe quindi il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un'interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.**

6.3. Deve menzionarsi, altresì, la sentenza Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231. Nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, la maggiorazione di cui si discute era stata negata (con provvedimento ritenuto legittimo in primo grado dal Tar) ad un soggetto collocato a riposo dal Ministero dell'Interno per raggiungimento del massimo di anzianità contributiva (come gli odierni ricorrenti). Riformando la sentenza di primo grado, il giudice di appello ha ritenuto che la situazione del ricorrente, del tutto prescindendo dalla fattispecie legittimante il collocamento in quiescenza, fosse pienamente conforme al tenore testuale dell'art. 6-bis comma 2 e il beneficio andasse quindi riconosciuto ("deve solo evidenziarsi, in senso contrario, che la situazione dell'appellante si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile").

7. Si evidenzia, infine, che per uno dei ricorrentinnnnn diritto alle richieste maggiorazioni non potrebbe essere negato nemmeno aderendo alla ricostruzione dell'INPS, essendo questi cessato dal servizio all'età di 58 anni e 3 mesi, superiore a quella necessaria per la pensione di anzianità secondo i requisiti applicabili ratione temporis. Il Tribunale non comprende perché l'INPS, portatrice di un interesse pubblico, non abbia esplicitamente riconosciuto almeno in questa sede processuale la spettanza di quanto preteso dal ricorrente -nnnnnlogica e necessitata conseguenza dei suoi stessi ragionamenti.

8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 e correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del numero di parti ricorrenti.

Pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, nella somma complessiva di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Triglia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

